

Prot. n. 211161
del 14 aprile 2010

OGGETTO: Quesito concernente l'interpretazione del comma 5 ter dell'art. 4 della L.R. n. 22/09, come modificata dalla L.R. n. 19/10.

Il Comune rileva che la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, all'art. 4, comma 5 ter, ha posto delle precise condizioni per gli interventi da eseguire nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a 200 anni individuate dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), che consistono nella possibilità di eseguire i soli interventi di ampliamento di cui all'articolo 1, escludendo quelli di demolizione e ricostruzione, e nel fatto che il piano base della nuova opera deve essere collocato al di sopra del livello atteso stimato per la piena di 50 cm e che l'opera stessa non deve avere attacchi a terra.

Il Comune osserva che "le norme tecniche di attuazione del PAI in situazioni „ordinarie“, al di fuori della normativa derogatoria del Piano Casa", consentono in tali aree situate in zona agricola "la realizzazione di nuove costruzioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. c), e) ed f)" della L.R. n. 13/90, e cioè attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, serre, costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, senza alcuna particolare limitazione al riguardo.

Chiede pertanto se per gli stessi edifici possano essere applicate le disposizioni del Piano casa senza tenere conto delle limitazioni stabilite dal predetto art. 4, comma 5 ter, apparendo "illogico che si possano realizzare nuovi edifici connessi all'attività agricola (rimessa attrezzi, piccole stalle, ecc.) senza nessun vincolo, mentre il loro ampliamento è soggetto a vincoli di tipo strutturale sopra elencati".

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

E' vero che le Norme di Attuazione del PAI, all'art. 9, comma 1, lett. m), consentono nelle zone agricole inondabili con piene con tempi di ritorno fino a 200 anni di realizzare le nuove costruzioni indicate nel quesito, ma ciò non avviene incondizionatamente. Infatti il medesimo articolo 9, al comma 2 prescrive che detti interventi "sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 (in G.U. 1 giugno 1988 suppl. n. 127) volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi".

Questo viene ben spiegato, ad esempio, nel parere dell'Autorità di bacino regionale del 12.11.2010, prot. 0705934, laddove - in relazione ad un intervento di ristrutturazione di una casa colonica ed annesso in prossimità del fiume Musone nel territorio del comune di Numana - è scritto che "va comunque evidenziato che, qualora gli interventi risultino essere consentiti, tale possibilità va considerata „in linea di principio“, la reale fattibilità va conseguita „nel merito" tramite l'esecuzione della sopra citata verifica tecnica - art. 9, comma 2 - (per l'appunto volta a valutare la „compatibilità" del singolo e determinato intervento con il „reale" stato dei luoghi ed alla eventuale proposizione di idonee misure tecnico-edilizie-costruttive o interventi atti a conseguire tale compatibilità)".

In via ordinaria pertanto le predette nuove costruzioni agricole che possono essere realizzate nelle aree con piene con tempi di ritorno fino a 200 anni sono assoggettate ad una previa "verifica

tecnica” che dimostri, caso per caso, “la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato” (art. 9, comma 2, delle N.A. del PAI).

In via straordinaria invece la L.R. n. 22/09 ritiene, con una presunzione di carattere generale prescindendo da una verifica tecnica da effettuarsi caso per caso, che gli interventi ammessi nelle predette aree inondabili sono compatibili con il livello di rischio dichiarato quando “il piano base della nuova opera è collocato al di sopra del livello atteso stimato per la piena di 50 cm. e l’opera stessa non prevede comunque attacchi a terra” (art. 4, comma 5 ter, della L.R. n. 22/09, nel testo modificato dall’art. 4 della L.R. n. 19/10).

Non appare quindi illogico quanto previsto da tale comma in riferimento alla disciplina ordinaria della materia da parte del PAI.

Ne consegue che anche gli edifici indicati nell’art. 9, comma 1, lett. m) delle Norme di Attuazione del PAI, se assoggettati agli interventi previsti dalla L.R. n. 22/09, come modificata dalla L.R. n. 19/10, debbono sottostare al disposto dell’art. 4, comma 5 ter, di questa.